


per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n. 3310 del 10 novembre 2010, con cui la Provincia intimata ha disposto l'archiviazione della domanda attorea per la concessione di derivazione d'acqua dal torrente Carisole, nel territorio comunale di Carona (BG), per uso idroelettrico.

FATTO

La SOTER s.r.l., corrente in Bobbio (PC), assume d'aver proposto, in data 23 novembre 2001, un'istanza alla Provincia di Bergamo, colà giunta il successivo 10 dicembre ed intesa ad ottenere la derivazione d'acqua dal torrente Carisole, nel Comune di Carona (BG), per uso idroelettrico.

Detta Società rende noto altresì d'aver integrato l'istanza in parola, il 10 gennaio 2002, chiedendo la dichiarazione di p.u. dell'opera e riservandosi di trasmettere al più presto gli atti integrativi agli allegati a quella domanda, giusta quanto stabilito dalla delibera della Giunta regionale della Lombardia n. 72604 dell'11 dicembre 2000. Nel frattempo, il 6 febbraio 2002 la I-DROWATT s.r.l., allora corrente in Bergamo, ha a sua volta chiesto alla Provincia di Bergamo la concessione d'idroderivazione a scopi elettrici dal medesimo torrente Carisole. La Provincia di Bergamo, con riguardo all'istanza della SOTER s.r.l. del 23 novembre 2001, con nota prot. n. 27396 del 19 marzo 2003 le ha comunicato il formale avvio del procedimento di concessione, formulando al riguardo la richiesta dei pareri di rito alle Amministrazioni competenti.



Poiché la SOTER s.r.l. aveva integrato e modificato tal richiesta con le istanze del 28 febbraio 2002 e dell'11 settembre 2003, essa s'è allora trovata in concorrenza con la domanda della IDROWATT s.r.l. In tal preciso senso s'è pronunciata la nota prot. n. 115241 dell'11 novembre 2005, con cui la Provincia di Bergamo ha comunicato alla SOTER s.r.l. di ritenere «... *la domanda di concessione protocollata in data 10.12.2001 implicitamente rinunciata... per i cambiamenti introdotti nell'impostazione progettuale con le integrazioni/rettifiche ... del 28.02.2002...*». La Provincia ha inoltre respinto le ulteriori modifiche proposte da tal Società l'11 settembre 2003, assegnandole un termine di trenta giorni per la produzione di nuovi elaborati grafici. Detta Società dichiara di non aver voluto prestare acquiescenza alla nota provinciale n. 115241/2005, ma ha dapprima chiesto (il 13 dicembre 2005) una proroga del predetto termine e, quindi (il 13 gennaio 2006), una dilazione, che la Provincia di Bergamo ha accordato fino al successivo 31 maggio.

Detta Società rende noto d'aver finalmente presentato i documenti richiesti in data 17 maggio 2006. Detta Società rende noto pure, in relazione alla richiesta formulata dalla Provincia ad essa ed alla IDROWATT s.r.l. il 9 febbraio 2009 e sollecitata il successivo 20 aprile, d'aver trasmesso alla Provincia la griglia di valutazione delle istruttorie volte al rilascio di nuove concessioni per acque superficiali. Nell'atto di convocazione della conferenza di servizi per la disamina del progetto di detta Società, le è stato chiesto di produrre una relazione tecnica per dimostrare come il progetto avesse determinato ogni singolo parametro/indice inserito nella griglia stessa.

In sede di conferenza sono stati chiesti a detta Società ulteriori appro-



fondimenti, assegnandole un ulteriore termine di trenta giorni per il deposito della relativa documentazione.

Stante l'inerzia di detta Società a fronte della citata richiesta, la Provincia, con nota prot. n. 29046 del 9 marzo 2010, le ha comunicato il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della l. 7 agosto 1990 n. 241 dell'istanza di concessione, dandole il termine di dieci giorni per repliche e deduzioni. Non avendo avuto risposta alcuna, la Provincia ha allora emanato la determinazione dirigenziale n. 3310 del 10 novembre 2010, disponendo l'archiviazione della domanda di concessione in questione.


Avverso tal provvedimento insorge allora la SOTER s.r.l., con il ricorso in epigrafe, innanzi a questo Tribunale superiore, deducendo in punto di diritto l'unico, articolato motivo della violazione dell'art. 6 della l. 241/1990 e dell'eccesso di potere sotto vari profili e chiedendo altresì il risarcimento del danno ingiusto. Resiste in giudizio la Provincia intimata, che conclude per il rigetto della pretesa attorea. Anche la controinteressata IDROWATT s.r.l. s'è costituita nel presente giudizio, concludendo per l'infondatezza sia della domanda d'annullamento, sia di quella risarcitoria.

All'udienza collegiale del 7 dicembre 2011, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.

DIRITTO

Il ricorso in epigrafe non è condivisibile e va disatteso.

Una precisazione preliminare è opportuna: la ricorrente assume, già nella parte introduttiva del suo gravame che la controinteressata IDROWATT s.r.l. sarebbe un'impresa controllata dall'intimata Provincia di Bergamo. Al riguardo, la ricorrente dichiara che la IDROWATT s.r.l. ha un suo socio di



maggioranza, la Bergamo Energia s.c.p.a., a sua volta partecipato a maggioranza dalla ABM s.p.a., impresa interamente posseduta dalla Provincia stessa. Ebbene, il provvedimento impugnato, emanato il 10 novembre 2010, è stato assunto ben quattro anni dopo la cessione, da parte della Provincia intimata a favore di privati, della propria quota di partecipazione alla Bergamo Energia s.c.p.a. E tanto in disparte la circostanza che quest' ultima detenesse non la maggioranza, bensì soltanto il 4,5% del pacchetto azionario di IDROWATT s.r.l.

È solo da soggiungere che tal vicenda, in realtà —e per quanto affermata dalla ricorrente—, nulla ha a che vedere con il contenuto dell'atto impugnato, per quanto le istanze sua e della controinteressata fossero da tempo (e con statuizione non contestata in questa sede) state considerate in concorrenza dalla P.A. precedente. Il provvedimento, che non entra nel merito tecnico dei progetti delle imprese concorrenti, per l'appunto è stato emanato non con specifico riguardo alla (o per favorire la) peculiare posizione della controinteressata, ma a causa della persistente inerzia della ricorrente su richieste documentali istruttorie della P.A. precedente, tali da farla concludere nel senso dell'abbandono attoreo del procedimento stesso.

Ciò posto, rettamente tal P.A. ha reputato il comportamento inerte della ricorrente a guisa d'una mancanza in concreto dell'interesse al bene della vita a suo tempo richiesto. A parte che la pretesa erroneità di tal valutazione non è mai stata contestata dalla ricorrente né nel corso del lunghissimo procedimento, né a seguito del termine assegnatole con il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della l. 7 agosto 1990 n. 241, non spetta certo al responsabile del procedimento medesimo di sopperire a mancanze documentali rilevanti



e che sono nell'esclusiva disponibilità della parte privata. Male invocato è allora l'art. 6, c. 1, lett. b) della l. 241/1990, perché la ricorrente non ha adempiuto alla richiesta istruttoria formulata in sede di conferenza di servizi, relativamente a dati che era ed è suo esclusivo onere elaborare per dimostrare la serietà delle soluzioni prospettate. Al contrario, in tanto il citato art. 6 si rende applicabile —con contestuale rispetto dei diritti di partecipazione procedimentale e del dovere di soccorso istruttorio del responsabile del procedimento a favore dei soggetti partecipanti—, in quanto ciò non violi la regola di *par condicio* in tutti i procedimenti concorsuali o (come nella specie) concorrenziali (cfr., per tutti, Cons. St., IV, 26 novembre 2009 n. 7443; id., V, 3 giugno 2010 n. 3486), o non si risolva in un trasferimento in capo alla P.A. di oneri di ricerca e d'elaborazione di dati grezzi, atti a dimostrare la bontà e l'efficacia delle soluzioni progettuali, che già devono esser in sé complete, da sottoporre alla valutazione della P.A. stessa. Come, in tema di pubblici incanti —ma ciò vale per ogni tipo d'apprensione privata, governata dai pubblici poteri, di utilità giuridiche e/o economiche scarse o non facilmente riproducibili, con un'offerta, quindi, ben inferiore alla relativa domanda—, il RUP è tenuto a procedere alla regolarizzazione dei documenti prodotti, ma non anche dell'offerta, così la ricorrente pretende un *quid pluris* rispetto alla regolarizzazione di documenti, ove vorrebbe che fosse la P.A. a dar contezza concreta del contenuto del suo personale progetto.

Il principio di leale collaborazione procedimentale, sotteso all'art. 6, riguarda sia la P.A., sia il privato, *maxime* nelle procedure concorsuali.

In tali contesti, l'ordinamento ripartisce, nella sede istruttoria, i rispettivi oneri in capo a ciascuna parte necessaria del procedimento, senza possibilità



di reciproci trasferimenti di adempimenti. Non osta certo a tal soluzione il contenuto della richiesta istruttoria, formulata in conferenza di servizi, ossia una riveduta scheda indice di compatibilità ambientale (cosa che la ricorrente s'era in questa sede impegnata di produrre), nonché approfondimenti e/o integrazioni «... circa le misure di compensazioni concordante con il comune di Carona...». Si tratta, con ogni evidenza, di dati che non solo non si risolvono in meri certificati catastali (come dice la ricorrente a pag. 6 del gravame), ma neppure sono atti inutili, manifestamente irrilevanti o già acquisiti al procedimento e nulla ha provato la ricorrente per dimostrare la pretestuosità d'una siffatta richiesta.

Le spese del presente giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, definitivamente pronunciando in sede di giurisdizione diretta, respinge il ricorso n. 44/2011 in epigrafe. Condanna la Società ricorrente al pagamento, a favore delle parti resistenti e costituite ed in misura uguale tra loro, delle spese del presente giudizio, che sono nel complesso liquidate in € 4.000,00 (Euro quattromila/00), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 7 dicembre 2011 dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con l'intervento dei sigg. Giudici indicati in epigrafe.

L'ESTENSORE

Silvestro Maria Russo

IL PRESIDENTE

Antonino Elefante

Depositata in Cancelleria oggi, ai sensi e per gli

effetti di cui agli art. 183 T. U. il ~~dicembre~~ 11

n. 1775, e 183 c.p.o.

31 GEN. 2012

ROMA 11

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Deffari

